

PROVINCIA DI VENEZIA

Estratto decreto dirigenziale n. 2014/1 del 17 febbraio 2014

Decreto definitivo d'asservimento ed occupazione. Ente beneficiario dell'esproprio: Snam Rete gas. Realizzazione del metanodotto denominato "allacciamento Eni Divisione R&M di Dolo dn 100 (4") - dp 75 bar area di servizio arino nord", nel comune censuario di Dolo.

REPERTORIO N. 29857 DEL 17/02/2014

Proposta n° 2014/24/67

Il Responsabile del procedimento: LUNAZZI ROBERTO

Collaboratore: LUNAZZI ROBERTO

IL DIRIGENTE

(omissis)

Visti:

1. gli art. 52 bis, 52 ter, 52 quater, e 52 quinquies del Decreto Legislativo n° 330/2004, di integrazione al DPR 327/2001;
2. la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e s.m.i., in particolare l'art. 44 comma 2 bis che conferisce alle provincie il potere di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità," dei gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni, individuando, pertanto, nelle amministrazioni provinciali i soggetti delegati ad emanare la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 30 del D.L.gs. 164/2000 ed il provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 327/01;
3. l'art. 72, comma 2, della legge Regionale 27 del 07/11/2003, con la quale le funzioni di autorità espropriante, relativamente all'esecuzione delle opere la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione, sono attribuite alle Province territorialmente competenti;
4. gli artt. 22, 44, 52 octies del DPR 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DECRETA

Art. 1) E' disposto a favore di Snam Rete Gas Spa, con sede in San Donato Milanese, 20097 (MI) - Piazza Santa Barbara, n. 7, P.I. 13271390158, beneficiario, l'asservimento e l'occupazione degli immobili siti nel Comune censuario di Dolo, necessari alla realizzazione del metanodotto, identificati e descritti nell'allegato piano particellare, parte integrante del presente atto.

Art. 2) La misura dell'indennità, di asservimento ed occupazione, da corrispondere in via provvisoria ai proprietari degli immobili, è determinata nel modo e nell'importo indicato a fianco di ciascuna ditta inclusa nell'allegato.

Art. 3) L'asservimento, evidenziato in colore rosso nell'allegato, prevede a carico dei fondi quanto segue:

- lo scavo e l'interramento alla profondità di un metro, misurato dalla generatrice superiore della condotta, di una tubazione trasportante idrocarburi;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonchè eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza;
- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A., come previsto nel piano particellare allegato;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto, sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata nel piano particellare che è parte integrante del presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del metanodotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

Art. 4) Snam Rete Gas Spa è autorizzata a procedere all'occupazione temporanea anche degli immobili evidenziati, in colore verde nell'allegato, per un periodo di mesi 24, decorrenti dalla data di immissione in possesso.

In sede di esecuzione del decreto, i tecnici incaricati provvederanno a redigere in contraddittorio con il proprietario o, in caso d'assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni non dipendenti della società beneficiaria dell'asservimento, il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dei luoghi.

Art. 5) L'avviso di convocazione per l'esecuzione del decreto, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, dovrà essere notificato da Snam Rete Gas S.p.A. almeno 7 giorni prima al proprietario e contestualmente potrà essere notificato il presente atto.

Art. 6) La ditta, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, dalla data di notifica del presente decreto, dovrà comunicare se condivide la determinazione urgente della indennità nella misura indicata nell'allegato. In caso affermativo, l'indennità diventa definitiva e la sua accettazione è irrevocabile.

Al fine della liquidazione della somma, il soggetto interessato, dovrà far pervenire entro i successivi sessanta (60) giorni, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene.

Art. 7) In caso di mancata accettazione la procedura espropriativa proseguirà, previa ordinanza, con il deposito della somma presso la Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze - Servizio Depositi Definitivi.

Art. 8) I proprietari che non condividono l'indennità determinata in via provvisoria, nel termine di trenta giorni dall'immissione in possesso, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti, ovvero entro ulteriori 20 giorni, indicare un tecnico di fiducia e chiedere la nomina dei tecnici, di cui all'art. 21 del T.U., per la determinazione dell'indennità definitiva. Nulla pervenendo, nel termine sopra riportato, quest'ultima sarà determinata dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 41.

Art. 9) La Società Snam Rete Gas S.p.a. assume la piena responsabilità relativamente i diritti di terzi e degli eventuali danni causati dalla costruzione dell'opera, sollevando la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità.

Art. 10) Il presente decreto, a cura e spese del beneficiario dell'asservimento, sarà notificato agli asservendi nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, registrato e trascritto presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 11) Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 dalla notifica dello stesso, ovvero nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Alessandra Grosso